



AUTORITÀ D'AMBITO n°1

Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese

**CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA
L'AUTORITÀ D'AMBITO DEL VERBANO CUSIO
OSSOLA E PIANURA NOVARESE ED IL GESTORE
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Indice

Indice	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Definizioni.....	4
Art.1 Affidamento del Servizio.....	8
Art.2 Definizione dell'affidamento	8
Art.3 Destinatari del Servizio	8
Art.4 Passività pregresse ed obbligazioni verso terzi	9
Art.5 Durata dell'affidamento	9
Art.6 Perimetro del Servizio	9
Art.7 Progressiva estensione della gestione del Servizio in tutto l'ATO.....	9
Art.8 Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture	10
Art.9 Esclusività del Servizio	11
Art.10 Responsabilità del Gestore	11
Art.11 Assunzione e trattamento del personale	12
Art.12 Acquisizione di provviste e materiali di magazzino dagli Enti Locali	12
TITOLO II – COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE GESTIONI	13
Art.13 Pianificazione e controllo del processo di coordinamento e integrazione delle gestioni	13
TITOLO III – FINANZIAMENTO.....	14
Art.14 Programma degli investimenti.....	14
Art.15 Obiettivi di investimento e Obiettivi di Qualità	14
Art.16 Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al Servizio.....	15
Art.17 Quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia.....	15
Art.18 Riparto della tariffa tra gestori operanti all'interno del medesimo Comune	15
Art.19 Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario	16
Art.20 Aggiornamento Tariffario e del Piano d'Ambito	17
Art.21 Rimborso delle rate dei mutui pregressi	18
TITOLO IV – OBBLIGHI DEL GESTORE.....	18
Art.22 Obbligo di rispetto e registrazione informatizzata dei Livelli di Servizio.....	18
Art.23 Realizzazione del programma degli interventi	18
Art.24 Restituzione degli impianti all'Autorità d'Ambito.....	19
Art.25 Carta del Servizio Idrico Integrato e Regolamento di Fornitura	19
Art.26 Rapporti con gli Utenti e vigilanza dei Comuni	20
Art.27 Qualità delle acque	20
Art.28 Riutilizzo delle acque reflue	21
Art.29 Risparmio idrico	21
Art.30 Utilizzo fluenze di acqua pubblica	21
Art.31 Controlli da parte dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Locali	22

Art.32	Comunicazione dei dati concernenti la gestione del Servizio	22
Art.33	Adeguamento a provvedimenti di terzi.....	22
Art.34	Certificazione del Bilancio	23
Art.35	Canoni per le utenze di acqua pubblica	23
Art.38	Contributo all’Autorità d’Ambito.....	23
Art.37	Contributo alle Comunità Montane	23
TITOLO V – IMPEGNI DELL’AUTORITA’ D’AMBITO E DEGLI ENTI LOCALI E AUTONOMIA DEL GESTORE		24
Art.38	Attività di supporto dell’Autorità d’Ambito.....	24
Art.39	Strade e beni di proprietà degli Enti locali	24
Art.40	Autonomia del Gestore nell’ambito delle prerogative dell’Autorità d’Ambito.....	24
TITOLO VI – POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO		25
Art.41	Controllo da parte dell’Autorità d’Ambito	25
Art.42	Intervento dell’Autorità d’Ambito.....	25
Art.43	Poteri sostitutivi della Regione e delle competenti autorità statali	26
TITOLO VII – CESSAZIONE E SUBENTRO		26
Art.44	Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.....	26
TITOLO VIII – GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO		27
Art.45	Cauzione e sanzioni pecuniarie	27
Art.46	Penalità	27
Art.47	Sanzione risolutoria	29
Art.48	Controversie	30
Art.49	Cessione di crediti	30
TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE		30
Art.50	Disposizioni generali	30
Art.51	Norma di rinvio	30
Art.52	Interpretazione della Convenzione e degli atti costituenti parte integrante e sostanziale.....	30
Art.53	Esclusione espressa di responsabilità dell’Autorità d’Ambito	31
Art.54	Modifiche statutarie del Gestore.....	31
TITOLO X – Regime fiscale		31
Art.55	Imposte, tasse, canoni	31
Art.56	Norme finali.....	31
Art.57	Clausole richieste dagli Enti Finanziatori.....	31

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Definizioni

Per quanto non espressamente disposto nel presente paragrafo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.

Accordo di Programma Indica l'Accordo di Programma per la costituzione ed il controllo del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato" sottoscritto 22/12/2006 dai soci di Acqua Novara.VCO S.p.A..

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi simili;
- e) la riscossione.

ATO Indica l'Ambito Territoriale Ottimale n°1 del "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" come definita dall'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;

Autorità d'Ambito (Ente di Governo dell'Ambito) indica l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n°1 del "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", costituita come forma di cooperazione dei Comuni e Province compresi nell'ATO, ai sensi della L. n° 36/1994 e della L.R. Piemonte n°81/1995 (L'AATO)e qualunque altro soggetto che costituisca o succeda all'AATO ai sensi di legge.

Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) indica un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. Con il decreto n.201/11, convertito nella legge n. 214/11, all'Autorità sono state attribuite competenze anche in materia di servizi idrici.

Carta del Servizio Idrico Integrato Indica il documento, depositato presso gli Uffici dell'Autorità d'Ambito, predisposto dall'Autorità d'Ambito e adottato dal Gestore, nel quale sono definiti gli Standard di Qualità garantiti, i relativi criteri di misurazione, le condizioni di tutela degli Utenti nonché i casi e le modalità di rimborso per mancato rispetto degli standard stessi.

Catasto Informatizzato Infrastrutture Indica il data base tenuto dal Gestore e contenente le informazioni relative alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, come previsto dal Disciplinare Tecnico, Parte III.

Contratti di finanziamento indica i contratti di finanziamento a breve e/o medio/lungo termine sottoscritti dal Gestore relativamente alla realizzazione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano d'Ambito che dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto dal Gestore all'Autorità d'Ambito ed i documenti finanziari in essi come tali definiti.

Convenzione Indica la convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato denominata Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta in data 29 giugno 2007 tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito come di volta in volta integrata e/o modificata.

Dinamica tariffaria Indica l'evoluzione della Tariffa prevista anno per anno nell'ultimo schema regolatorio proposto dall'Autorità d'Ambito e approvato dall'Aeegsi.

Disciplinare Tecnico Indica il documento di cui all'Allegato 4 della presente Convenzione.

Enti Finanziatori indica gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che abbiano sottoscritto o che sottoscriveranno con il Gestore i Contratti di Finanziamento e che dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto dal Gestore all'Autorità d'Ambito.

Enti Locali Indica gli Enti Locali che costituiscono l'Autorità d'Ambito.

Equilibrio Economico e Finanziario indica il mantenimento dei parametri finanziari DSCR (di periodo e prospettico), LLCR (di periodo e prospettico) e rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto/Immobilizzazioni Materiali (relative al Servizio) (di periodo e prospettico) / calcolati sulla base delle scritture contabili annuali e infrannuali del Gestore (secondo la definizione e le modalità di calcolo indicati nei Contratti di Finanziamento e nei relativi modelli economici e finanziari allegati a tali Contratti di Finanziamento), entro rispettive soglie previste dai Contratti di Finanziamento; in caso di mancato perfezionamento di un Contratto di Finanziamento i cui relativi parametri finanziari, ai fini dell'Equilibrio Economico e Finanziario, non siano stati approvati dall'Autorità d'Ambito, farà fede quanto previsto nel Disciplinare Tecnico (parte IV).

Forza Maggiore Indica ogni atto o fatto, imprevisto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della Convenzione. Tra tali atti o fatti sono inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: terremoti, rivoluzioni, alluvioni, indisponibilità di risorse idriche, scioperi a carattere nazionale, atti governativi o amministrativi, ed ogni altro factum principis.

Gestione conforme Indica i soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito

Gestore Subentrante Indica il gestore che sostituirà in via provvisoria o definitiva il Gestore nel Servizio Idrico Integrato, ovvero, decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione, gli Enti Locali.

Gestore Indica Acqua Novara.VCO Spa con sede in Novara, Via Fratelli Rosselli n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione a Registro Imprese 02078000037, Capitale sociale € 7.838.967,00.

Immobilizzazioni in Corso Indica i cespiti in corso di esecuzione e gli anticipi corrisposti ai fornitori di immobilizzazioni materiali e/o immateriali di pertinenza del Servizio Idrico Integrato come risultanti dal Libro Cespiti Informatizzato.

Incassi Indica le somme incassate dal Gestore in relazione all'applicazione della Tariffa ai sensi della Convenzione relativamente allo svolgimento del Servizio Idrico Integrato.

Indennità Indica le somme che il Gestore Subentrante deve corrispondere al Gestore ai sensi della presente Convenzione, nella misura prevista dall'articolo 44 della presente Convenzione.

Libro Cespiti Informatizzato Indica il data base tenuto dal Gestore e contenente le informazioni ed i dati relativi ai cespiti strumentali ed alle loro variazioni secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico, (parte III).

Livelli di Servizio Indica congiuntamente gli Obiettivi di investimento e gli Obiettivi di Qualità.

Manuale Ambientale Indica il manuale del Sistema di Gestione Ambientale di cui all'articolo 13 della presente Convenzione.

Manuale della Qualità Indica il manuale del Sistema di Gestione della Qualità di cui all'articolo 13 della presente Convenzione.

Manuale della Sicurezza Indica il manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all'articolo 13 della presente Convenzione.

Modello Gestionale Indica le modalità di organizzazione adottate dal Gestore per lo svolgimento del Servizio Idrico Integrato in conformità al Piano d'Ambito.

Modello Organizzativo Indica la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

Mutamento Normativo Indica qualsiasi modifica normativa di qualunque natura (ivi incluse norme di attuazione e/o integrazione di norme già emanate), provvedimenti di autorità competenti (ivi incluse autorità giudiziarie e autorità di vigilanza) anche relativi a procedure e/o procedimenti già intrapresi ma non ancora conclusi alla [inserire data] e qualunque altro atto o determinazione che sia emanato dopo la [inserire data] e che abbia come conseguenza diretta o indiretta la riduzione della durata della Convenzione ovvero l'annullamento, la decadenza, l'inefficacia o comunque la revoca in tutto o in parte della Convenzione e/o di singole disposizioni della stessa.

Obiettivi di investimento Indicano i valori che entro scadenze prefissate devono assumere gli indicatori associabili agli investimenti contenuti nel Programma degli Interventi e approvato nello schema regolatorio.

Obiettivi di Qualità Indicano i valori che entro scadenze prefissate devono assumere gli indicatori associabili alla Carta del Servizio Idrico Integrato al Regolamento di fornitura e più in generale alla qualità del servizio erogato agli Utenti, come approvato nello schema regolatorio.

Perimetro del Servizio Indica il perimetro del Servizio di cui all'articolo 6 della Convenzione.

Piano d'Ambito indica il piano approvato dall'Autorità d'Ambito con deliberazione n°11 del 15/09/2006 conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, depositato presso gli Uffici dell'Autorità d'Ambito, come di volta in volta modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione.

Piano economico-finanziario indica il piano economico finanziario di cui all'articolo 14, comma quarto, della Convenzione, come di volta in volta aggiornato modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione.

Programma degli Interventi (PdI) Indica il Piano degli Interventi redatto ai sensi dell'articolo 14 della presente Convenzione.

Regolamento di fornitura Indica il Regolamento di Fornitura del Servizio Idrico Integrato riportato nell'Allegato 2 dell'Atto n°17 del 14/12/2006 modificato con Atto n°25 del 07/06/2007, con Atto n°52 del 16/09/2008 e con Atto n°62 del 18/12/2008, depositato presso gli Uffici dell'Autorità d'Ambito, e come di volta in volta modificato e/o integrato ai sensi della Convenzione.

Ricavi Indica le somme fatturate dal Gestore in relazione all'applicazione della Tariffa ai sensi della Convenzione relativamente allo svolgimento del Servizio Idrico Integrato e comunicate di volta in volta dal Gestore all'Autorità d'Ambito ai sensi della Convenzione.

Rimborsi Indica gli indennizzi corrisposti agli Utenti in caso di mancato rispetto da parte del Gestore degli Standard di Qualità specifici di qualità indicati nella Carta del Servizio.

Servizio Idrico Integrato o Servizio Indica l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Sistema di articolazione tariffaria Indica l'insieme delle modalità di applicazione della Tariffa in funzione delle fasce di consumo, del reddito, del principio "chi inquina paga", delle diverse tipologie di utenza.

Sistema di Gestione Ambientale Indica il sistema di gestione delle emergenze idriche ed ambientali di cui all'articolo 13 della Convenzione.

Sistema di Gestione della Qualità Indica il sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 13 della Convenzione.

Sistema di Gestione della Sicurezza Indica il sistema di gestione di cui all'articolo 13 della Convenzione.

Standard di Qualità Indica il livello di qualità minimo da garantire all'Utente ai sensi della Carta del Servizio Idrico Integrato.

Tariffa Indica la tariffa che, secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito, il Gestore avrà diritto di percepire ai sensi dell'articolo 16 che segue, come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi della Convenzione. La Tariffa è calcolata come somma dei rapporti tra i ricavi ed i rispettivi volumi delle fasi di acquedotto, fognatura e depurazione ricompresi nel Servizio.

Tariffa reale media Indica la tariffa effettivamente riscossa dal Gestore, calcolata come somma dei rapporti tra i ricavi da tariffa effettivi ed i rispettivi volumi fatturati delle fasi di acquedotto, fognatura e depurazione ricompresi nel Servizio.

Utente Indica il cliente finale o consumatore allacciato alla rete, ivi compreso ogni altro soggetto che richiede al Gestore l'esecuzione di una prestazione relativa al Servizio, anche se tale soggetto non ha ancora stipulato con il Gestore il contratto di utenza.

Vendita all'ingrosso Indica l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Art.1 Affidamento del Servizio

- 1) L'Autorità d'Ambito affida in via esclusiva ai sensi all'articolo 113, V comma, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 e della deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 20 in data 21 marzo 2007, Allegato 1 alla Convenzione, la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito "Servizio") alla Società Acqua Novara.VCO Spa, in qualità di Gestore del servizio idrico integrato (di seguito "Gestore") alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima (di seguito "Allegati") nonché nella deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 20 in data 21 marzo 2007 e nei successivi atti che l'Autorità d'Ambito stessa potrà adottare.
- 2) La gestione del Servizio è definita dalle direttive degli organi statali, regionali o dell'Autorità d'Ambito. La Convenzione, anche a mezzo dei relativi allegati, individua le categorie di destinatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del servizio, gli oneri e i relativi costi sociali, i fini di pubblico interesse e regola i rapporti con il Gestore Acqua Novara.VCO S.p.A.
- 3) Il Gestore accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nella Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima.
- 4) L'indirizzo indicato in epigrafe della Convenzione costituisce domicilio elettivo del Gestore ai sensi dell'articolo 47 del cod. civ. e pertanto l'Autorità d'Ambito potrà legittimamente inviare tutte le comunicazioni al predetto indirizzo. Eventuali variazioni del domicilio saranno efficaci solo dopo che il Gestore ne avrà dato comunicazione all'Autorità d'Ambito mediante raccomandata A/R. Rimane facoltà dell'Autorità d'Ambito inviare lettere, atti e altre comunicazioni alla sede legale del Gestore ove diversa dal domicilio elettivo.

Art.2 Definizione dell'affidamento

- 1) L'affidamento del Servizio consente per tutta la durata della Convenzione l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con la presente Convenzione, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione ai sensi della normativa vigente nonché di tutti gli impianti, opere e canalizzazioni che verranno realizzati come di seguito pattuito.
- 2) La gestione del Servizio, oltre al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione agli atti di pianificazione e di programmazione dell'Autorità d'Ambito, con particolare riguardo agli investimenti previsti dal Piano d'Ambito, comprende anche la progettazione, l'esecuzione diretta o indiretta dei lavori, lo svolgimento delle procedure di affidamento e direzione dei lavori in essi previsti; il Gestore si obbliga ad affidare i lavori secondo le norme vigenti, o ad eseguirli direttamente nei limiti consentiti dall'articolo 113, comma 5-ter, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e comunque della normativa applicabile.
- 3) L'Autorità d'Ambito conserva il controllo amministrativo del Servizio ed ha diritto di ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti, ed in particolare al Titolo 6 della presente Convenzione.
- 4) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario) che segue, la gestione è a rischio e pericolo del Gestore. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli Utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, la Tariffa e gli altri proventi derivanti dalla gestione del Servizio di cui al Regolamento di fornitura.

Art.3 Destinatari del Servizio

- 1) Le persone fisiche e giuridiche aventi residenza, sede o domicilio nei Comuni ove è reso il Servizio (individuati nell'Allegato 2), ivi comprese quelle esercenti attività produttive e non domestiche in genere hanno il diritto di pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il Servizio secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto, delle normative comunitarie, statali, regionali, degli atti e delle direttive dell'Autorità d'Ambito.
- 2) Il Gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecnico - imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di Utenti, osservando imparzialmente gli standard definiti dal presente atto o dalle direttive statali, regionali o dell'Autorità d'Ambito.

Art.4 Passività pregresse ed obbligazioni verso terzi

- 1) Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione della Convenzione, il Gestore non assume le passività relative al Servizio a carico delle gestioni preesistenti all'affidamento salvo il rimborso delle rate dei mutui (capitale e interesse) ai Comuni e alle loro società patrimoniali.
- 2) Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi – ad eccezione dei contratti eventualmente stipulati dal Gestore con gli Enti Finanziatori – devono includere una clausola che obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore Subentrante di sostituirsi al Gestore in caso di scadenza sia naturale che anticipata della presente Convenzione.

Art.5 Durata dell'affidamento

- 1) In applicazione della deliberazione dell'Autorità d'Ambito n. 20 del 21 marzo 2007, gli effetti contrattuali dell'affidamento del Servizio di cui alla presente Convenzione, decorreranno a far data dal 1° luglio 2007 e, fatto salvo quanto previsto nei successivi titoli VII e VIII, termineranno il 31 dicembre 2026, coerentemente con la durata del Piano d'Ambito.

Art.6 Perimetro del Servizio

- 1) L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei Comuni di cui all'Allegato 2 – Perimetro dell'affidamento.
- 2) L'Autorità d'Ambito è tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
- 3) Il Gestore sottoscrive il presente atto e ne assume i relativi obblighi con riferimento al territorio di cui al precedente comma.
- 4) L'Autorità d'Ambito, su determinazione della Regione, e previo accordo con il Gestore, avrà facoltà di includere nel Perimetro del Servizio o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il Servizio. In tal caso l'Autorità d'Ambito dovrà provvedere, se del caso, a ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario come previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario).
- 5) Nelle more della Revisione del Piano d'Ambito e nelle more del perfezionamento dei relativi accordi o in difetto di tali accordi, l'Autorità d'Ambito si riserva, anche in pendenza della procedura di cui all'articolo 48 che segue, l'organizzazione temporanea del Servizio relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge.

Art.7 Progressiva estensione della gestione del Servizio in tutto l'ATO

- 1) L'Autorità d'Ambito e il Gestore prendono atto che sul territorio dell'ATO sono presenti i seguenti gestori di cui all'Allegato 3.
- 2) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, in caso di scadenza naturale o anticipata delle autorizzazioni/concessioni di uno dei soggetti di cui al comma precedente, le reti e gli impianti saranno affidati gratuitamente al Gestore che si impegna a subentrare:
 - a. percependo dagli Utenti le tariffe previste dall'Autorità d'Ambito;
 - b. senza assunzione di passività pregresse che si intendono comprese nel rimborso delle rate dei mutui che il Gestore verserà ai Comuni e/o alle loro società patrimoniali. Tale rimborso, determinato applicando gli stessi criteri già adottati per tutti gli altri Comuni, sarà riconosciuto nella sopraccitata Tariffa.
- 3) Il Gestore, dovrà subentrare con immediatezza nella gestione e garantire agli Utenti condizioni di erogazione del Servizio uguali a quelle degli altri Utenti serviti dal medesimo Gestore, secondo intese concordate dalle parti. In caso di mancato accordo decide l'Autorità d'Ambito con apposita deliberazione immediatamente efficace e vincolante.
- 4) Il Gestore dichiara e riconosce che l'attuale estensione del Perimetro del Servizio e la sua progressiva estensione per effetto della progressiva adesione di ulteriori Comuni appartenenti al territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale del Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese ai sensi del precedente comma 1 del presente Articolo, daranno diritto al ristabilimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario ai sensi del

successivo articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario).

Art.8 Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture

- 1) L'Autorità d'Ambito, nell'affidare il Servizio al Gestore, attribuisce ad esso il diritto di utilizzare i beni e le opere pubbliche afferenti il Servizio stesso di proprietà degli Enti locali dell'Ambito Territoriale Ottimale nei quali il servizio è svolto dal gestore realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'adeguamento tecnico ed all'innovazione delle stesse, in attuazione della presente Convenzione, del Disciplinare Tecnico e degli atti di pianificazione e di programmazione dell'Autorità d'Ambito, ferma la proprietà delle opere tutte di cui al presente comma in capo agli Enti Locali e fermo restando quanto previsto all'art.19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario).
- 2) Nel caso di scorporo dei beni e delle dotazioni destinate alla prestazione del Servizio, anche preesistente, ai fini della ricezione da parte del Gestore del relativo canone commisurato al rimborso delle rate dei mutui o, comunque, del rimborso delle rate dei mutui previsto dalla legge, il soggetto proprietario dei beni dovrà sottoscrivere apposita convenzione con il Gestore regolante tutti gli obblighi connessi alla messa a disposizione al Gestore stesso. Tali convenzioni dovranno preventivamente essere trasmesse all'Autorità d'Ambito ai fini della loro approvazione. In ogni caso, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006, l'obbligo di messa a disposizione dei beni e delle dotazioni ha efficacia immediata anche in assenza di stipula della relativa convenzione, ed il Gestore avrà diritto all'applicazione delle disposizioni dell'art. 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario), che segue.
- 3) Le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale utilizzazione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni relative al Servizio, per attività diverse da quelle attinenti Servizio, non è disciplinata dalla presente Convenzione e riceverà apposita regolamentazione in successivi atti convenzionali concordati per iscritto tra Autorità d'Ambito, Gestore e singoli Enti Locali interessati.
- 4) Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del Servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli di cui al relativo elenco descrittivo (Allegato 1 del Disciplinare Tecnico).
- 5) Il Gestore, fermo restando quanto previsto al paragrafo 7 che segue, accetta i beni descritti nell'inventario di cui sopra nelle condizioni di fatto e di diritto rilevabili all'atto della firma della Convenzione e dichiara di conoscere la situazione dei luoghi in genere ed afferente lo svolgimento dei servizi.
- 6) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario), che segue, resta stabilito, peraltro, che il miglioramento dei Livelli dei Servizi e l'adeguamento completo alle normative vigenti, saranno realizzati con la progressiva attuazione degli investimenti, attraverso i Programmi degli Interventi (PdI) e nel quadro complessivo delle disposizioni concessorie.
- 7) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, il Gestore si obbliga ad effettuare, entro 9 mesi dalla stipula della presente Convenzione, una ricognizione circa le caratteristiche e lo stato di consistenza delle opere, impianti e canalizzazioni affidate al Gestore dall'Autorità d'Ambito, dagli Enti Locali del Perimetro del Servizio o da società partecipate dagli Enti Locali medesimi, ed a comunicare detta verifica all'Autorità d'Ambito. Modalità di ricognizione e caratteristiche del relativo database saranno concordate dagli Uffici dell'Autorità d'Ambito e dal Gestore entro 2 mesi dalla stipula della Convenzione. Il Gestore si obbliga altresì a predisporre entro l'anno successivo alla ricognizione un apposito Catasto Informatizzato delle Infrastrutture e dei connessi contratti e obblighi relativi alle predette Infrastrutture con riferimento al periodo successivo all'affidamento della gestione. Caratteristiche del database e modalità di implementazione del catasto saranno concordate da Autorità d'Ambito e Gestore entro 9 mesi dalla stipula della presente Convenzione. Tale processo sarà condotto tenendo conto della necessità di tenere aggiornato il sistema informativo regionale delle infrastrutture, relativamente alle opere del servizio idrico integrato e per il quale il Gestore, con la sottoscrizione della Convenzione, si rende disponibile a

sottoscrivere con l'Autorità d'Ambito un apposito accordo di collaborazione, i cui costi di attuazione sono ricompresi nella Tariffa di cui all'articolo 16 (Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al servizio).

- 8) Il Catasto di cui al precedente comma dovrà essere aggiornato annualmente.
- 9) Le opere del Servizio Idrico Integrato contemplate nei programmi di nuova urbanizzazione di dimensioni significative, relative sia ad insediamenti civili che industriali, dovranno essere sottoposte dal Comune all'approvazione dell'Autorità d'Ambito e del Gestore. Tali opere saranno esaminate per una valutazione di funzionalità rispetto al Piano d'Ambito, ed in particolare per quanto riguarda la localizzazione, la compatibilità dei nuovi interventi con le strutture esistenti e le soluzioni tecniche adottate in relazione alla congruità economica e finanziaria della spesa di investimento e di gestione. Sulla base del parere tecnico del Gestore, l'Autorità d'Ambito approva la realizzazione delle opere che potranno essere eseguite o dal Comune stesso o dal Gestore, previa definizione degli aspetti tecnico-economici e corresponsione dei costi da questo sostenuti per la relativa realizzazione. Il Gestore avrà diritto di accesso ai cantieri per seguire l'esecuzione dei lavori, ove non ne abbia la direzione, e potrà segnalare all'Autorità d'Ambito omissioni o difetti d'esecuzione, per iscritto, entro otto giorni dalla loro conoscenza. La gestione del Servizio e delle infrastrutture di cui trattasi, comunque realizzate, saranno poste a carico del Gestore, previo collaudo da parte di quest'ultimo. Il soggetto Gestore e il Comune redigono un verbale di constatazione nel quale sono riportate tra l'altro le caratteristiche dei beni necessari o destinati al Servizio Idrico Integrato e il loro grado di funzionalità. Qualora si riscontri un grado di efficienza dei beni che non consenta il raggiungimento dei limiti di qualità e sicurezza prescritti dalla normativa vigente, il soggetto Gestore deve predisporre un progetto di adeguamento da sottoporre all'approvazione dell'Autorità d'Ambito, che si esprime entro trenta giorni dal deposito del progetto. Tale progetto di adeguamento dovrà essere realizzato dal rispettivo Comune. Il Gestore è autorizzato a proporre direttamente ricorsi ed azioni giudiziarie nei confronti di imprese e fornitori in base alla legislazione vigente. I sopraelencati diritti del Gestore sono inseriti nei capitolati d'appalto delle opere affidate a terzi da parte degli Enti Locali. Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, il Gestore subentra nella responsabilità della gestione dei beni una volta realizzati i relativi interventi di adeguamento.
- 10) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, il Gestore si impegna ad adeguare tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle prescrizioni normative ed amministrative in materia tecnica e di sicurezza, nonché ad effettuare tutti gli interventi; gli oneri relativi a tali adeguamenti sono tenuti in considerazione nella determinazione della Tariffa e relativi adeguamenti.

Art.9 Esclusività del Servizio

- 1) Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il Servizio all'interno del Perimetro del Servizio, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6 comma 1 (Perimetro di Servizio) ed articolo 7 (Progressiva estensione del Servizio in tutto l'ATO) e, fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, salva diversa determinazione dell'Autorità d'Ambito di concerto con il Gestore.
- 2) Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla condotta stradale, nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria secondo le modalità individuate nel Regolamento di fornitura.
- 3) Nel Regolamento di fornitura sono fissate specifiche tecniche normalizzate sulla cui base effettuare gli allacciamenti i cui prezzi di riferimento applicabili agli Utenti sono definiti nel Prezziario delle Prestazioni.
- 4) Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano d'Ambito.

Art.10 Responsabilità del Gestore

- 1) Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile della gestione del Servizio, anche se attuata in esecuzione e nell'osservanza del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o vigilanza dell'Autorità d'Ambito, sollevando quest'ultima e gli Enti Locali, nonché

il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni responsabilità connessa alla gestione del Servizio, con esclusione del dolo o colpa dei soggetti anzidetti.

- 2) Il Gestore, nell'espletamento del Servizio, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli dal Art.16 (Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al Servizio) al 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che seguono è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire in materia.
- 3) Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti Locali, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo, fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8 comma 7 (Dotazioni concesse in uso al Gestore e Catasto Informatizzato delle Infrastrutture).
- 4) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, nell'espletamento del Servizio, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Art.11 Assunzione e trattamento del personale

- 1) Il Gestore si obbliga a:
 - a. osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
 - b. applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico;
 - c. curare che nella esecuzione del Servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla L. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art.12 Acquisizione di provviste e materiali di magazzino dagli Enti Locali

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino, ancora destinabili al funzionamento del Servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, a valore concordato o, in mancanza di accordo, a quello risultante da apposita perizia che sarà redatta da tecnico scelto di intesa tra il Gestore e il titolare della gestione preesistente interessata o, in difetto di intesa, scelto dall'Autorità d'Ambito su istanza di una qualunque parte interessata.
- 2) Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro la data di subentro nella gestione.

TITOLO II – COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLE GESTIONI

Art.13 Pianificazione e controllo del processo di coordinamento e integrazione delle gestioni

- 1) Il Gestore si obbliga a presentare all'Autorità d'Ambito
 - a. entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo delle gestione del Servizio realizzato nell'esercizio precedente;
 - b. un piano di standardizzazione su tutto il territorio dei livelli di qualità attraverso, tra le altre, la predisposizione del Sistema di Gestione della Qualità per l'intero campo di attività svolte (comprendente quindi sia la progettazione e realizzazione delle opere e sia l'erogazione del Servizio) e l'ottenimento della conseguente certificazione di qualità ISO 9001:2000 (o successive revisioni) del Gestore; costituiranno parte integrante del Sistema di Gestione della Qualità il Manuale della Qualità predisposto secondo le norme di riferimento, i piani di controllo ed i sistemi di gestione informatizzata individuati nel Disciplinare Tecnico (parte II);
 - c. un piano di gestione delle emergenze idriche e ambientali, attraverso, tra le altre, la predisposizione del Sistema di Gestione Ambientale e l'ottenimento della conseguente certificazione ISO 14001:2004 (o successive revisioni) e/o EMAS degli impianti di depurazione del Gestore;
 - d. un piano di gestione della sicurezza attraverso, tra le altre, la predisposizione del Sistema di Gestione della Sicurezza e l'ottenimento della conseguente certificazione OHSAS 18001 di impianti e cantieri del Gestore;
 - e. implementazione di un unico software gestionale per tutti i processi aziendali;
- 2) La rendicontazione annuale dello stato di attuazione dei piani di cui ai punti precedenti sarà predisposta e trasmessa entro il mese di febbraio di ogni anno; detta rendicontazione dovrà risultare opportunamente dettagliata, con descrizione degli obiettivi raggiunti e corrispettivi cogenti con la finalità del miglioramento del Servizio e di conseguire delle economie di scala.
- 3) Il Modello ed i sistemi di gestione di cui ai precedenti punti b, c, e d, saranno sottoposti all'Autorità d'Ambito che ne potrà richiedere modifiche e/o integrazioni per gli aspetti procedurali relativi all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
- 4) In caso di gravi e ripetute inadempienze del Gestore, l'Autorità d'Ambito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può provvedere alla sua sostituzione provvisoria o definitiva secondo quanto disposto dagli articoli 42 (Intervento dell'Autorità d'Ambito) e 43 (Poteri sostitutivi della Regione e delle competenti autorità statali) che seguono.
- 5) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue, l'Autorità d'Ambito definirà anche con direttive successive le linee generali per l'integrazione delle gestioni.

TITOLO III – FINANZIAMENTO

Art.14 Programma degli investimenti

- 1) Il Gestore accetta il Piano d'Ambito ed in particolare il programma degli investimenti (PdI), la Carta del Servizio Idrico Integrato ed il Regolamento di Fornitura, sia nell'attuale versione sia come di volta in volta modificati e/o integrati dall'Autorità d'Ambito ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di Livello del Servizio e di Tariffa, come di volta in volta modificati ed aggiornati ai sensi della presente Convenzione.
- 2) Il Gestore provvede alla realizzazione del Programma degli Interventi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici nonché in conformità alla normativa vigente e alle direttive tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato;
- 3) Il Programma degli Investimenti individua gli investimenti previsti dal Piano d'Ambito che saranno realizzati entro il termine del periodo regolatorio, potendo proporre variazioni alle spese previste dal Piano d'Ambito fermo restando il vincolo del raggiungimento di tutti gli obiettivi e della spesa totale annua prevista a tal fine nel Piano d'Ambito; le proposte di variazione dovranno essere motivate dalla presenza di criticità che si sono manifestate solo successivamente all'approvazione del Piano d'Ambito vigente e/o di soluzioni progettuali che soddisfano gli obiettivi del Piano d'Ambito richiedendo minori risorse in fase di investimento e/o gestione rispetto a quelle individuate nel Piano d'Ambito stesso. Modalità di individuazione delle priorità di intervento e di predisposizione del Programma degli investimenti sono individuate secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di settore.
- 4) Il Piano della Qualità del Servizio individua gli obiettivi di efficacia ed efficienza del Servizio offerto agli Utenti, in riferimento agli Standard di Qualità individuati nel Carta del Servizio Idrico Integrato e nel Regolamento di Fornitura ed ai costi sostenuti per l'erogazione delle relative prestazioni. Le modalità di predisposizione del Piano della Qualità del Servizio sono individuate secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di settore.
- 5) Il Piano economico-finanziario individua costi (inclusi gli ammortamenti) ricavi e flussi finanziari previsti in ciascun anno fino alla scadenza naturale della Convenzione, a fronte della Tariffa, del Programma degli Interventi, del Piano della Qualità del Servizio e dell'organizzazione del Gestore. Le modalità di predisposizione del Piano economico-finanziario sono individuate in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

Art.15 Obiettivi di investimento e Obiettivi di Qualità

- 1) Al fine di permettere una corretta gestione, ovvero sia una adeguata pianificazione degli obiettivi e sia un controllo - in itinere ed a consuntivo - del grado di raggiungimento degli stessi, il Piano degli Interventi è completo di indicatori che permettono di quantificare e traguardare temporalmente gli obiettivi. I sopraccitati indicatori sono individuati dall'Autorità d'Ambito a partire dai dati e dalle informazioni che il Gestore è tenuto a registrare in virtù di leggi e norme di settore e/o dai dati dei quali il Gestore necessita per tenere sotto controllo i processi aziendali e comunque contenendo quanto possibile gli oneri di gestione degli adempimenti in carico al Gestore.
- 2) Il grado di realizzazione del Programma degli Interventi sarà verificato mediante la definizione di Obiettivi di investimento definiti in fase di predisposizione dello stesso secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di settore.
- 3) Il mancato raggiungimento degli Obiettivi di investimento di cui al precedente comma 2 comporta l'applicazione delle penalizzazioni previste al successivo articolo 46.
- 4) La qualità del Servizio erogato agli Utenti sarà verificato mediante la definizione di Obiettivi di Qualità secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione di settore.
- 5) Nel caso di mancato raggiungimento di uno Obiettivi di Qualità si applicano le penalizzazioni previste dall'articolo 46 (Penalità) della Convenzione.

Art.16 Tariffe e prezzi delle prestazioni connesse al Servizio

- 1) La tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio ed è definita dall'Autorità d'Ambito ed è riscossa dal Gestore su tutto il Perimetro del Servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 18 (Riparto della tariffa tra gestori operanti all'interno del medesimo Comune).
- 2) Le condizioni di fornitura, le tariffe ed i prezzi di tutte le prestazioni connesse al Servizio sono determinati dall'Autorità d'Ambito in conformità alle vigenti norme in materia.
- 3) L'Autorità d'Ambito approva inoltre il Regolamento di fornitura che costituisce parte integrante al presente atto, ove sono anche dettagliate le modalità di applicazione e riscossione di tariffe e prezzi per le prestazioni connesse al Servizio. Alle modificazioni del Regolamento si applica il successivo articolo 40 (Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative dell'Attività d'Ambito).
- 4) Il Gestore prende atto che i ricavi provenienti dalla Tariffa e dalle prestazioni di cui al prezzario costituiscono il corrispettivo totale del Servizio e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del Servizio medesimo, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che 20 (Aggiornamento Tariffario e del Piano d'Ambito).
- 5) Il Gestore prende altresì atto che:
 - a. in applicazione del principio di solidarietà di cui all'articolo 144 del D.Lgs.152/2006, nell'ambito delle articolazioni per fasce territoriali della Tariffa di cui al punto precedente sono previste specifiche agevolazioni sia per le famiglie con indicatori di reddito inferiore a prestabiliti livelli economici e sia per i residenti nei Comuni montani a medio-alta marginalità socioeconomica;
 - b. le tariffe inerenti il servizio acquedotto sono articolate per fasce di consumo;
 - c. dovrà provvedere, a partire dall'aggiornamento 2016 del Piano degli interventi, alla progressiva installazione dei contatori per le utenze che ne risultassero sprovviste con l'obiettivo di completare l'installazione entro il 31/12/2018;
- 6) La previsione annuale della tariffa, le variazioni delle quote variabili e fisse del Sistema di articolazione tariffaria sono stabilite con atti dell'Autorità d'Ambito in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI.

Art.17 Quota di tariffa per la gestione delle aree di salvaguardia

- 1) Alle opere di presa e captazione deve essere assicurato il rispetto delle misure di salvaguardia in relazione a quanto previsto delle vigenti norme in proposito. Il Gestore si obbliga a provvedere circa la gestione delle esistenti aree di salvaguardia delle risorse idriche nonché a sottoporre all'Autorità d'Ambito le proposte di definizione di quelle attualmente non ancora realizzate. L'individuazione delle zone di rispetto e di quelle di protezione è fondata sulle caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geomorfologiche di uso del suolo ai sensi dei Regolamenti della Regione Piemonte.
- 2) Gli oneri relative alle suddette attività sono compresi nella Tariffa.
- 3) In caso di trasferimenti di acqua da un ambito territoriale ottimale all'altro, la quota di Tariffa riferita ai costi per la gestione delle aree di salvaguardia, è versata alla comunità montana, ove costituita, o agli enti locali nel cui territorio ricadono le derivazioni; i relativi proventi sono utilizzati ai fini della tutela e del recupero delle risorse ambientali.
- 4) Questa eventualità sarà regolata con separata Convenzione, da sottoscrivere previo il consenso scritto degli Enti Finanziatori.

Art.18 Riparto della tariffa tra gestori operanti all'interno del medesimo Comune

- 1) Nel caso di presenza, all'interno del medesimo ATO di soggetti diversi dal Gestore operanti in virtù di requisiti riconosciuti dalla vigente normativa, la tariffa è riscossa dal Gestore che provvede al successivo riparto.
- 2) Il riparto delle spese di riscossione viene definito mediante apposita Convenzione da stipularsi secondo la normativa vigente e sulla base delle indicazioni dell'Autorità d'Ambito fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che segue.

Art.19 Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario

- 1) Il Gestore trasmetterà preventivamente all'Autorità d'Ambito i Contratti di Finanziamento che intenda concludere al fine di consentire la realizzazione del Piano di Investimenti. Impregiudicata l'esclusiva responsabilità del Gestore, l'Autorità d'Ambito avrà, tra l'altro, facoltà: (i) di richiedere l'inserimento di clausole nei Contratti di Finanziamento volte a subordinare l'erogazione del finanziamento alla periodica verifica della effettiva realizzazione delle opere e degli interventi di manutenzione straordinaria di cui al Piano d'Ambito ed approverà gli elementi che integrano la definizione di Equilibrio Economico e Finanziario e che sono contenuti nei Contratti di Finanziamento.
- 2) Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.
- 3) Qualora durante il periodo regolatorio si verificino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico finanziario, il Gestore presenta all'Autorità d'Ambito istanza di riequilibrio.
- 4) L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 5) E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
- 6) Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
 - a. revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - i. trattamento dei costi di morosità;
 - ii. allocazione temporale dei conguagli;
 - iii. rideterminazione del deposito cauzionale;
 - iv. revisione dell'articolazione tariffaria;
 - b. - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
 - c. revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - d. modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
 - e. richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
 - f. eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
- 7) Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
- 8) L'Autorità d'Ambito decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui ai punti precedenti sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'Autorità d'Ambito, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 9) L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'Autorità d'Ambito nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
- 10) Resta inteso che in ogni caso sarà escluso l'intervento finalizzato a ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario, qualora l'evento di cui al comma 3 sia imputabile al Gestore ovvero qualora l'Equilibrio

Economico e Finanziario sarebbe stato altrimenti preservato ove il Gestore avesse adottato interventi o rimedi che un diligente operatore di settore avrebbe assunto nella medesima situazione.

Art.20 Aggiornamento Tariffario e del Piano d'Ambito

- 1) Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'Autorità d'Ambito - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
 - a. l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b. l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
 - c. la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.
- 2) L'Autorità d'Ambito assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 3) L'Autorità d'Ambito assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario), secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
- 4) L'Autorità d'Ambito provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza.
- 5) In sede di formulazione della predisposizione tariffaria, l'Autorità d'Ambito verificherà in particolare:
 - a. l'esatto importo della spesa per gli investimenti sostenuta per il raggiungimento di ogni singolo intervento e l'esatto importo del totale del capitale investito;
 - b. il raggiungimento degli Obiettivi di Investimento;
 - c. il raggiungimento degli Standard di Qualità;
 - d. l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione ed ogni altro evento suscettibile di penalizzazione ai sensi dell'articolo 46 (Penalità);
 - e. l'entità dei volumi fatturati;
 - f. l'esatto importo dei Ricavi conseguiti;
 - g. l'esatto importo dei Costi Operativi sostenuti;
 - h. tassi di ammortamento utilizzati per il calcolo delle componenti di ammortamento;
 - i. entrata in ammortamento delle Immobilizzazioni in corso esistenti;
 - j. eventuali poste rettificative non riconosciute ai fini tariffari;
 - k. l'esatto importo dei mutui riconosciuti agli EE.LL. e Società patrimoniali;
 - l. eventuali ulteriori informazioni utili alla definizione di cui al comma 1 del presente articolo.
- 6) A seguito della verifica dell'effettivo raggiungimento degli Obiettivi di investimento di cui al comma 1 lett. a) che precede, l'Autorità d'Ambito procede all'applicazione delle penalizzazioni di cui all'articolo 46 (Penalità).
- 7) A seguito della verifica dell'effettivo raggiungimento degli Standard di Qualità l'Autorità d'Ambito procede all'applicazione delle penalizzazioni di cui all'articolo 46 (Penalità).

- 8) A seguito della verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi di comunicazione, l'Autorità d'Ambito procede all'applicazione delle penalizzazioni di cui all'articolo 46 (Penalità).

Art.21 Rimborso delle rate dei mutui pregressi

- 1) Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione, ai sensi della normativa vigente e della Convenzione, il Gestore è tenuto a rimborsare agli Enti Locali ed alle loro società patrimoniali titolari dei mutui relativi al servizio idrico integrato le rate dei mutui comprensive di capitale e interesse. Le modalità di rimborso dei suddetti mutui saranno definite dall'Autorità d'Ambito, concordemente con il Gestore secondo quanto previsto nei Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario. Salvo diverso accordo fra il Gestore e l'Autorità d'Ambito il rimborso sarà versato dal Gestore secondo le seguenti modalità:
- a. il 60 % entro il 30 settembre dell'anno a cui si riferisce il rimborso;
 - b. il 40 % entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso.

TITOLO IV – OBBLIGHI DEL GESTORE

Art.22 Obbligo di rispetto e registrazione informatizzata dei Livelli di Servizio

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, nello svolgimento del Servizio il Gestore è tenuto al rispetto della Convenzione, del Disciplinare tecnico, del Piano d'Ambito, del Programma degli interventi, degli aggiornamenti e delle integrazioni degli stessi, della Carta del Servizio Idrico Integrato, del Regolamento di fornitura, di tutte le vigenti disposizioni normative ed amministrative applicabili; in particolare, per quanto concerne i criteri per la gestione del Servizio si applicano - ove non modificate e/o integrate dalla Convenzione, dal Disciplinare, dalla Carta del Servizio Idrico Integrato o da sopravvenute disposizioni - le norme del D.P.C.M. 4.3.1996.
- 2) Il Gestore si impegna ad implementare sistemi informatizzati di gestione delle processi aziendali che permettano la tracciabilità delle prestazioni erogate agli Utenti e la registrazione delle variabili soggette a standard, obiettivi o altri requisiti di cui alla presente Convenzione ai fini della periodica verifica del grado di rispetto degli impegni presi.

Art.23 Realizzazione del programma degli interventi

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore accetta e si obbliga a dare piena attuazione al Piano d'Ambito ed al Programma degli Interventi, come di volta in volta modificati ed aggiornati dall'Autorità d'Ambito ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti, ivi espressamente incluse eventuali prescrizioni delle competenti Autorità.
- 2) Il mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile al Gestore comporta l'applicazione delle penalizzazioni previste dal successivo articolo 46 (Penalità) e, ricorrendone i presupposti, la risoluzione di cui all'articolo 47 (Sanzione risolutiva).
- 3) Fermo quanto precede, in caso di compromissione significativa dell'ambiente o delle risorse idriche, di pericolo per la salute pubblica o di rilevante violazione dei Livelli del Servizio, l'Autorità d'Ambito -previa diffida al Gestore- può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi necessari, a spese del Gestore.
- 4) Le opere saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici.
- 5) La progettazione, preliminare definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori, sono di competenza del Gestore e i professionisti verranno scelti nel rispetto delle vigenti norme europee, nazionali e regionali in materia di appalti di servizi.
- 6) Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare all'Autorità d'Ambito copia dei progetti esecutivi e dei certificati di collaudo.

- 7) Il Gestore presenterà semestralmente all'Autorità d'Ambito le schede di monitoraggio degli interventi con le modalità previste dall'articolo 32 che segue.
- 8) Il Gestore, a meno di diversa accordo con l'Autorità d'Ambito e/o gli Enti Locali, è tenuto a sua esclusiva responsabilità ad apprestare tempestivamente la provvista finanziaria occorrente alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano d'Ambito; la mancata osservanza di questo obbligo può costituire causa di risoluzione della concessione ai sensi dell'articolo 49 (Sanzione risolutiva) della Convenzione.
- 9) Il Gestore è tenuto a porre in essere tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici e privati attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti concedenti. Tale attività è da considerarsi come ordinaria e rientra tra i costi operativi e quindi non entrerà in tariffa nella voce "Investimenti".
- 10) Il Gestore si obbliga a realizzare gli investimenti finanziati in toto o in parte con contributi pubblici che gli vengono concessi secondo i tempi e le modalità stabilite all'atto della concessione degli stessi.
- 11) Le opere che eventualmente fossero richieste dai Comuni al Gestore a riguardo di infrastrutture del servizio idrico integrato, ma non legate o strettamente necessarie alla funzionalità di erogazione del medesimo, saranno poste a carico dei Comuni medesimi ed esulano dal contesto del programma di cui al presente articolo.

Art.24 Restituzione degli impianti all'Autorità d'Ambito

- 1) Alla scadenza naturale o anticipata, per qualsiasi ragione, della Convenzione il Gestore consegnerà senza indugio e non appena ciò richiesto al Gestore Subentrante le opere, gli impianti e le aree destinate alla gestione del Servizio, comprese quelle opere ed impianti realizzate direttamente dal Gestore, nonché le opere, le reti, gli impianti e altre dotazioni patrimoniali (ivi compresi i beni strumentali e le loro pertinenze necessari), di cui non fosse terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato d'uso e di funzionamento previo pagamento dell'Indennità di cui all'articolo 44 (Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente) che segue.
- 2) La valutazione di tutti i beni realizzati/finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del Servizio, è effettuata secondo le modalità di cui al successivo articolo 44 (Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente).

Art.25 Carta del Servizio Idrico Integrato e Regolamento di Fornitura

- 1) Il Gestore si impegna a rispettare gli Standard di Qualità garantendo almeno i livelli minimi di qualità e le modalità operative delineati dal D.P.C.M. 4.3.1996 s.m.i., punto 8, dalla Deliberazione AEEGSI 655/2015 s.m.i., dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento di Fornitura approvati dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito.
- 2) Il Gestore si impegna a fare propria, integrare con i propri dati (indirizzi, numeri di telefono, ecc.) e le specifiche tecniche mancanti (disegni allacciamento, materiali, ecc.), stampare e rendere disponibile Carta del Servizio Idrico Integrato e Regolamento di Fornitura presso i propri sportelli e sul proprio sito internet.
- 3) Nella Carta del Servizio Idrico Integrato sono illustrati le modalità, gli standard e i livelli minimi di qualità dei servizi erogati che il Gestore si impegna a garantire, le informazioni all'utenza, le procedure di reclamo e le modalità di rimborso, il monitoraggio della qualità del Servizio.
- 4) Il Regolamento di Fornitura disciplina l'erogazione dei servizi di acquedotto e di fognatura e depurazione dei reflui nel territorio di competenza dell'A.T.O. n.1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", nel rispetto della vigente legislazione in materia, della Convenzione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato. In particolare sono oggetto del Regolamento di Fornitura:
 - a. le norme generali di erogazione del servizio di acquedotto;
 - b. le norme tecniche generali di allacciamento e di uso dell'acqua potabile;
 - c. le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - d. il procedimento di autorizzazione delle acque di scarico di qualsiasi tipo nelle pubbliche fognature;
 - e. il controllo degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature, per quanto riguarda l'accettabilità delle acque di scarico, e i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria;

f. la gestione amministrativa del servizio ed il relativo sistema sanzionatorio

- 5) La Carta del Servizio Idrico Integrato ed il Regolamento di Fornitura potranno essere periodicamente revisionati e/o aggiornati, su indicazione dell'Autorità d'Ambito e/o proposta del Gestore, per adeguarli all'innalzamento dei livelli di Servizio previsti nel Piano d'Ambito.
- 6) Le modifiche alla Carta ed al Regolamento di Fornitura aventi riflessi sulle tariffe dovranno essere oggetto di accordo tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore come previsto all'articolo 40 (Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative dell'Autorità d'Ambito) della Convenzione.
- 7) Il Gestore si impegna a partecipare con l'Autorità d'Ambito alla consultazione con le Associazioni dei Consumatori allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del Servizio ed al rispetto dei diritti – obblighi derivanti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento di Fornitura.
- 8) L'inadempimento alle prescrizioni indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato e nel Regolamento di Fornitura, vale inadempimento del servizio e, ferme restando le penalità previste con il presente atto, gli Utenti devono ottenere il pagamento automatico dell'indennizzo previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
- 9) Il Gestore si impegna a tracciare il livello di qualità delle prestazioni erogate, riferendo all'Autorità d'Ambito i risultati e le relative procedure.

Art.26 Rapporti con gli Utenti e vigilanza dei Comuni

- 1) I rapporti tra il Gestore e gli Utenti sono regolati dal Regolamento di fornitura e dalla Carta del servizio. Il Gestore assicura l'informazione agli Utenti e promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua, concordando in tale senso le relative modalità e contenuti con l'Autorità d'Ambito.
- 2) Il Gestore è tenuto verso i cittadini all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il Servizio stabiliti dagli articoli 23 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. nonché dall'articolo 3 del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 195 e s.m.i; si impegna a mantenere per tutta la durata dell'affidamento del Servizio, Uffici di relazione col pubblico idonei a ricevere le richieste degli Utenti e ad offrire ogni informazione relativa alle condizioni e modalità di erogazione del Servizio, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità di acqua fornita e trattata, nonché al rispetto della disciplina tecnica e giuridica vigente. Analogo servizio dovrà essere garantito anche per via informatica.
- 3) Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunce di disservizio da parte degli Utenti, mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo periodicamente informata l'Autorità d'Ambito ed il Comune interessato.
- 4) Il Gestore si impegna a collaborare con l'Autorità d'Ambito al fine di predisporre ed implementare gli strumenti necessari a rilevare periodicamente e/o continuativamente il grado di soddisfazione degli Utenti. Il Gestore si impegna altresì a sviluppare specifici programmi di miglioramento tecnico-organizzativo sulla base dei risultati delle rilevazioni stesse.

Art.27 Qualità delle acque

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore si impegna a garantire la qualità delle acque del Servizio secondo i livelli previsti dalla normativa vigente, dalla Carta dei Servizi e dal Regolamento di Fornitura.
- 2) Gli impianti di potabilizzazione debbono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti in ogni condizione di esercizio alla consegna all'Utente. Nel processo di trattamento si tende al minimo impatto globale. Gli impianti sono dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità. Si può altresì ricorrere a dispositivi di disinfezione sulle condotte della rete di distribuzione, se le caratteristiche della stessa lo richiedano e ciò sia conveniente sotto il profilo igienico ed economico.
- 3) In caso di emergenza idrica, ove non sia possibile mantenere i livelli qualitativi entro i requisiti previsti dalla legge, il Gestore può erogare acqua non potabile purché ne dia preventiva e tempestiva comunicazione all'Utenza, all'Autorità d'Ambito ed ai Sindaci dei Comuni interessati e comunque subordinatamente al nulla osta dell'Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente.

- 4) Nel caso di distribuzione di acqua non potabile, ciò dovrà avvenire con rete separata e nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a. rendere facilmente riconoscibile all'Utente tale rete da quella dell'acqua potabile;
 - b. garantire che non siano presenti sostanze che, in valori assoluti o in concentrazione, possano arrecare danni alla catena biologica;
 - c. rendere noto agli Utenti a quali usi è destinabile l'acqua non potabile;
 - d. rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione agli usi cui tale acqua può essere destinata;
 - e. è raccomandata per queste acque la denaturazione onde evitarne usi impropri; la stessa deve essere effettuata con prodotti rapidamente degradabili, non tossici e non bioaccumulabili.
- 5) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, il Gestore si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e dispone di laboratori certificati da Ente indipendente per l'analisi ed il controllo di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori ed a monte e a valle dei depuratori, secondo le normative vigenti.
- 6) Nel caso in cui il Gestore, per assicurare l'approvvigionamento idrico destinato per l'erogazione del servizio di acquedotto, provveda ad acquistare acqua da soggetti terzi, il Gestore si obbliga a:
 - a. verificare a mezzo dei propri sistemi di controllo l'idoneità della risorsa idrica acquistata assumendo ogni responsabilità in merito a detta idoneità;
 - b. far in modo che le attività di controllo e di prevenzione in merito all'idoneità della risorsa idrica acquistata siano coordinate con quelle effettuate dal soggetto terzo fornitore.

Art.28 Riutilizzo delle acque reflue

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore favorisce il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto delle norme vigenti all'atto del riutilizzo medesimo e dei programmi dell'Autorità d'Ambito.
- 2) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in materia.
- 3) Il Gestore è tenuto a fornire all'Autorità d'Ambito, con la periodicità che verrà richiesta dalla medesima, i dati necessari al Ministro dell'Ambiente per riferire al Parlamento sullo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE e successive modificazioni e della relativa normativa di recepimento.

Art.29 Risparmio idrico

- 1) Per la disciplina dell'economia idrica e la protezione delle acque dall'inquinamento, nonché per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e degli usi plurimi delle medesime, il Gestore, fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, si attiene alle direttive generali e di settore e in particolare al D.P.C.M. 4.3.1996 ed alle eventuali normative specifiche derivanti dalle vigenti normative in vigore.

Art.30 Utilizzo fluenze di acqua pubblica

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore è tenuto all'osservanza delle norme, di volta in volta, vigenti in materia concernente la disciplina delle acque nelle aree protette.
- 2) Il riconoscimento all'uso dell'acqua e le nuove concessioni, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775, e successive modificazioni, sono di competenza del Gestore, il quale dovrà provvedere ad inoltrare alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti le istanze di subingresso alla titolarità delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica.
- 3) L'Autorità d'Ambito - mediante la Convenzione - delega il Gestore, senza riserve o eccezioni:

- a. trattare con altri Enti (Comuni, Consorzi, loro Aziende) o altri gestori per eventuali punti di presa in connessione con la rete dell'acquedotto e/o della fognatura in gestione;
 - b. svolgere le trattative economiche, definirle e liquidarle; nonché a sottoscrivere direttamente contratti di prelievo o fornitura, di smaltimento o recapito.
- 4) Da quanto sopra non dovranno derivare danni o carenze di quantità e/o qualità del servizio, nonché oneri nei riguardi dell'Autorità d'Ambito, salvo il caso in cui tali danni, carenze, oneri siano attribuibili a dolo o colpa dell'Autorità d'Ambito e/o degli Enti Locali (Comuni, Consorzi, Aziende) e/o altri gestori.

Art.31 Controlli da parte dell'Autorità d'Ambito e degli Enti Locali

- 1) Il Gestore ha l'obbligo di sottostare al controllo, da parte dell'Autorità d'Ambito, del corretto esercizio del Servizio, secondo le modalità di cui al successivo titolo VI.

Art.32 Comunicazione dei dati concernenti la gestione del Servizio

- 1) Il Gestore si impegna a comunicare, tutti i dati richiesti dall'Autorità d'Ambito, dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (Aeegsi), dall'Osservatorio dei servizi idrici e dalle altre Autorità d'Ambito regionali e/o statali.
- 2) Il Gestore deve comunicare entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo delle gestione del servizio realizzato nell'esercizio precedente.
- 3) Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità d'Ambito di tutti i piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione, della pertinente normativa e della regolazione dell'Aeegsi. In particolare il Gestore deve trasmettere all'Autorità d'Ambito:
- a. semestralmente il rapporto sullo stato di avanzamento del Programma degli Investimenti (PdI) con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico, in particolare:
 - i. - entro marzo di ogni anno (situazione al 31 dicembre)
 - ii. - entro 15 settembre di ogni anno (situazione al 30 giugno)
 - b. il Manuale della Qualità sviluppato per l'intero campo di attività del Gestore secondo la norma ISO 9001:2000;
 - c. la certificazione di qualità ISO 9001:2000 (o successive revisioni) rilasciata da istituto accreditato;
 - d. il Manuale di Gestione Ambientale degli impianti di depurazione sviluppato secondo la norma ISO 14001:2004 e/o EMAS;
 - e. la certificazione ambientale ISO 14001:2004 (o successive revisioni) e/o EMAS rilasciata da Ente accreditato;
 - f. il Manuale di Gestione della Sicurezza negli impianti e nei cantieri sviluppato secondo la norma OHSAS 18001;
 - g. la certificazione di sicurezza OHSAS 18001 rilasciata da Ente accreditato;
 - h. il Piano di prevenzione delle emergenze idriche (e successive revisioni), di cui al Disciplinare Tecnico;
 - i. il Piano di Gestione delle Interruzioni del Servizio (e successive revisioni), di cui al Disciplinare Tecnico;
 - j. il Piano di Emergenza per la sicurezza del servizio di fognatura e depurazione (e successive revisioni), di cui al Disciplinare;
 - k. il Piano di Ricerca e Riduzione delle Perdite (o successive revisioni), di cui al Disciplinare Tecnico;
 - l. il Piano di Rilevamento delle Utenze Fognarie (e successive revisioni), di cui al Disciplinare Tecnico;
 - m. il Piano di ridefinizione e gestione delle Aree di Salvaguardia (e successive revisioni), di cui al Disciplinare Tecnico.
- 4) Ritardi o omissioni nella presentazione delle suddette informazioni comporteranno l'applicazione delle penalità previste dall'articolo 46 (Penalità) della presente Convenzione.

Art.33 Adeguamento a provvedimenti di terzi

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore è tenuto ad adeguarsi:
- a. ai programmi di attività ed alle iniziative da porre in essere definiti, a garanzia dell'interesse degli Utenti, dai competenti organi, sia regionali che centrali dello Stato, ivi compresa l'Aeegsi;

- b. agli eventuali provvedimenti di regolazione delle derivazioni adottati dalle amministrazioni competenti;
- c. ai provvedimenti che le leggi vigenti attribuiscono allo Stato ed alla Regione in materia di svolgimento del Servizio.

Art.34 Certificazione del Bilancio

- 1) Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione del Servizio, il Gestore si obbliga a trasmettere agli Uffici dell'Autorità d'Ambito, entro il 30 giugno di ogni anno, il proprio bilancio d'esercizio.
- 2) Il bilancio di esercizio del Gestore deve essere certificato da società all'uopo abilitate.
- 3) Per permettere la verifica della corretta applicazione della Tariffa e sue eventuali revisioni ordinarie o straordinarie, il Gestore è tenuto a redigere il conto economico, lo stato patrimoniale ed il rendiconto finanziario per la gestione del Servizio oggetto della Convenzione, separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere in ATO diversi e di provvedere alla certificazione separata degli stessi.
- 4) Il conto economico è redatto in forma riclassificata secondo il D.Lgs. n. 127/91 e successive modifiche e integrazioni. Inoltre il Gestore si impegna con la sottoscrizione del presente atto ad osservare le direttive e prescrizioni di carattere contabile che potranno essere impartite dall'Autorità d'Ambito.

Art.35 Canoni per le utenze di acqua pubblica

- 1) Fa carico al Gestore la regolarizzazione di eventuali attingimenti non assentiti secondo le vigenti norme, nonché il pagamento dei canoni di cui all'articolo 35 del T.U. delle disposizioni di legge sulle opere ed impianti elettrici 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni; di tale onere l'Autorità d'Ambito tiene conto nella determinazione e aggiornamento periodico della Tariffa.

Art.38 Contributo all'Autorità d'Ambito

- 1) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) che precede, il Gestore è tenuto a versare all'Autorità d'Ambito un contributo a copertura dei costi per il suo funzionamento ai sensi del primo comma dell'art.154 del D.Lgs.152/2006. Il pagamento, dovrà avvenire in quattro rate trimestrali, a partire dal 15 gennaio di ogni anno.
- 2) Del contributo di cui al presente articolo si tiene conto nella determinazione della Tariffa.

Art.37 Contributo alle Comunità Montane

- 1) Il Gestore è tenuto a versare all'Autorità d'Ambito, entro il 30 giugno di ogni anno, il contributo destinato alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. Il contributo ammonterà alla somma in Euro corrispondente alla percentuale, specificatamente prevista dal Piano d'Ambito, dei ricavi tariffari dell'anno precedente. Tale valore percentuale potrà essere modificato in occasione delle revisioni del Piano d'Ambito od in relazione a sopraggiunte disposizioni di legge che dovessero essere emanate in proposito. Le modalità di corresponsione del suddetto contributo saranno definite dall'Autorità d'Ambito concordemente con il Gestore secondo quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e in modo tale da garantire il rispetto dell'Equilibrio Economico-Finanziario.
- 2) Le modalità di erogazione da parte dell'Autorità d'Ambito delle quote annuali alle rispettive Comunità Montane sono fissate dall'Autorità d'Ambito anche in relazione a quanto previsto dalla Determinazione n° 4 in data 22/05/2003 della Conferenza Regionale delle risorse idriche.
- 3) Del contributo di cui al presente articolo si tiene conto nella determinazione della Tariffa.

TITOLO V – IMPEGNI DELL'AUTORITA' D'AMBITO E DEGLI ENTI LOCALI E AUTONOMIA DEL GESTORE

Art.38 Attività di supporto dell'Autorità d'Ambito

- 1) Le Parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti al Servizio previsti nel Piano d'Ambito, dovrà essere rilasciato al Gestore o comunque effettuato dall'autorità competente sollecitamente e, comunque, nei tempi e con le modalità necessarie alla regolare esecuzione del Servizio e degli interventi previsti nel Piano d'Ambito.
- 2) L'Autorità d'Ambito ed il Gestore valuteranno d'intesa con gli Enti Locali interessati le procedure da attuare per eventuali espropri richiesti per l'esecuzione di opere di competenza del Gestore, ferma l'esclusiva responsabilità dei relativi costi in capo al Gestore.
- 3) Per la realizzazione delle opere attinenti al servizio idrico integrato indicate nel Programma degli Interventi (PdI) l'Autorità d'Ambito delega, ai sensi dell'art. 6, ottavo comma, del DPR 327/2001, al Gestore l'esercizio dei poteri espropriativi, per gli atti ed adempimenti successivi all'approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità. Il Gestore attiverà tutte le procedure necessarie anche in merito al processo partecipativo degli interessati secondo i principi stabiliti dal DPR 327/2001 e dalla Legge 241/90.
- 4) Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le procedure di rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'Autorità d'Ambito, per quanto di propria competenza, si impegna a supportare il Gestore nei rapporti con gli enti competenti, attivando tutti gli strumenti di concertazione con gli enti e/o uffici della pubblica amministrazione che possano rivelarsi utili e/o necessari.

Art.39 Strade e beni di proprietà degli Enti locali

- 1) I Comuni dell'ATO 1 si impegnano ad autorizzare il Gestore, per gli effetti della Convenzione e per tutto il periodo di durata della stessa, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all'effettuazione del Servizio oggetto dell'affidamento medesimo o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati, compatibilmente alle previsioni urbanistiche. E' stabilito comunque che tasse o canoni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, corrisposte dal Gestore a terzi, concorreranno a determinare gli adeguamenti tariffari.
- 2) Ai sensi del Disciplinare Tecnico, il Gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi in conformità ai regolamenti del Comune interessato arrecando il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori effettuati.
- 3) Ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutta la durata del rapporto, gli enti costitutivi dell'Autorità d'Ambito non permettono a terzi di realizzare opere che interferiscano con gli impianti di gestione del Servizio Idrico Integrato senza l'autorizzazione del Gestore.

Art.40 Autonomia del Gestore nell'ambito delle prerogative dell'Autorità d'Ambito

- 1) L'Autorità d'Ambito riconosce al Gestore piena autonomia organizzativa e gestionale nella conduzione del Servizio e di quanto oggetto della Convenzione. Tale autonomia si realizza, in particolare, nell'adozione di norme e prescrizioni riguardanti l'accettabilità e il controllo dei reflui, nella definizione di proposte di articolazione tariffaria e in ogni altra materia connessa alla migliore organizzazione del Servizio e alla tutela attiva degli Utenti nel quadro di specifiche linee guida e norme regolamentari approvati dall'Autorità d'Ambito.
- 2) Tutti gli atti regolamentari predisposti dal Gestore, unitamente ad ogni loro parziale modificazione che fossero ritenuti necessari nell'arco di tempo oggetto della Convenzione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità d'Ambito, prima di essere definitivamente adottati.
- 3) Il Gestore può opporsi agli atti dell'Autorità d'Ambito quando gli stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali aggravii economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.

- 4) Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall'Autorità d'Ambito al gestore che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio ovvero in ragione della insufficiente remunerazione che tali attività possono assicurare.
- 5) Nel caso i sopraccitati oneri abbiano riflessi oggettivi sul Piano Finanziario, valgono i principi fissati nell'articolo 18 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario).
- 6) L'opposizione, di cui al comma terzo, che precede, presentata entro due mesi dalla comunicazione del documento contenente gli oneri, non accolta dall'Autorità d'Ambito entro i successivi tre mesi, sarà soggetta, su iniziativa dell'interessato, alle procedure di risoluzione delle controversie previste all'articolo 48 (Controversie) dalla Convenzione.

TITOLO VI – POTERI PER ASSICURARE IL SERVIZIO

Art.41 Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito

- 1) L'Autorità d'Ambito, o suoi incaricati, anche su richiesta dei Sindaci degli Enti Locali partecipanti all'Autorità d'Ambito, può procedere ad ispezioni sulla gestione del Servizio ed ad essi si applica l'articolo 43, comma 2, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
- 2) A tal fine l'Autorità d'Ambito, tramite i propri responsabili tecnici, accede in qualunque momento agli impianti concessi al Gestore, il quale ha l'obbligo di fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste dall'Autorità d'Ambito, o suoi incaricati, anche ai sensi della normativa vigente.
- 3) L'Autorità d'Ambito può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.
- 4) In occasione delle ispezioni possono essere effettuati campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione ed il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
- 5) L'Autorità d'Ambito ha facoltà di accesso e verifica delle infrastrutture idriche, anche in fase di costruzione.
- 6) Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

Art.42 Intervento dell'Autorità d'Ambito

- 1) Qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui il Gestore non sia in grado di proseguire il Servizio Idrico Integrato, l'Autorità d'Ambito adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni onde assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio ivi compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
- 2) Nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile, la sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora (con copia agli Enti Finanziatori) con la quale l'Autorità d'Ambito contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza, in ogni caso non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
- 3) Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la sostituzione provvisoria notificando all'Autorità d'Ambito entro i termini di cui sopra e nel rispetto della normativa applicabile, la loro intenzione di intervenire e curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità d'Ambito di tale comunicazione degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la sostituzione provvisoria. Decorso inutilmente i termini, l'Autorità d'Ambito potrà procedere alla sostituzione provvisoria.

- 4) In ogni caso la sostituzione di cui al presente art. 42, non potrà avvenire per un periodo complessivamente superiore a 180 (centottanta) giorni. Durante tale periodo di sostituzione il Gestore avrà comunque diritto a percepire la Tariffa.
- 5) Verificandosi l'evenienza di cui al comma 1 che precede, il Gestore sarà tenuto a mettere a disposizione degli incaricati dell'Autorità d'Ambito, gli impianti in sua dotazione, nonché il personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dell'autorità d'Ambito medesima.

Art.43 Poteri sostitutivi della Regione e delle competenti autorità statali

- 1) Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, la Regione e le competenti autorità statali eserciteranno i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del Servizio Idrico Integrato non possa essere proseguita.
- 2) Nei casi di cui al comma 1 che precede, troveranno applicazione, mutatis mutandis, le disposizioni di cui dal comma 2 al comma 4 dell'art. 42 (intervento dell'Autorità d'Ambito) che precede.

TITOLO VII – CESSAZIONE E SUBENTRO

Art.44 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 1) L'Autorità d'Ambito è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 2) L'Autorità d'Ambito verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 3) L'Autorità d'Ambito dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 4) L'Autorità d'Ambito individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'Autorità d'Ambito delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 5) In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'Autorità d'Ambito, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'Autorità d'Ambito. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
- 6) A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Autorità d'Ambito sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.
- 7) Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Autorità d'Ambito, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

- 8) In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Autorità d'Ambito, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Autorità d'Ambito unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

TITOLO VIII – GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art.45 Cauzione e sanzioni pecuniarie

- 1) Entro il 30 giugno del 2016 il Gestore presta idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve essere idonea a coprire gli interventi da realizzare nei primi 5 anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli investimenti dei 5 anni successivi.
- 2) Il Gestore si doterà di idonee coperture assicurative (tenute in considerazione le condizioni di mercato di volta in volta applicabili) tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Autorità d'Ambito ed a terzi, ivi inclusi gli Enti Locali.
- 3) Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l'importo complessivo di premi assicurativi relativi alle polizze assicurative di cui al punto 2 che precede, rivalutato come previsto nelle relative polizze, in qualunque momento durante il periodo di durata della Convenzione, aumentasse di oltre il [20]% rispetto all'importo complessivo dei premi assicurativi indicato nel Piano Economico Finanziario, il Gestore avrà titolo per richiedere all'Autorità d'Ambito l'attivazione della procedura di riequilibrio di cui all'articolo 20 (Contratti di finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario) della Convenzione.
- 4) Le parti si danno reciprocamente atto e si impegnano a cooperare al fine di definire tempestivamente ed al meglio con le relative compagnie assicurative eventuali sinistri che dovessero verificarsi durante il periodo della Convenzione.

Art.46 Penalità

- 1) In caso di mancato o parziale inadempimento degli obblighi discendenti dalla Convenzione e/o raggiungimento degli Obiettivi di investimento e degli Standard di Qualità individuati nei Programmi degli investimenti, al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo. L'Autorità d'Ambito si riserva il diritto di rivalersi sul Gestore per il risarcimento di danni e/o sanzioni derivanti da eventuali pretese di terzi, ivi comprese Pubbliche Amministrazioni.
- 2) Modalità di computo ed entità delle penalità saranno definite dall'Autorità d'Ambito, per ogni adempimento discendente dalla Convenzione, per ogni Obiettivo di investimento ed ogni Obiettivo di Qualità individuati negli schemi regolatori approvati dall'Autorità d'Ambito fatto salvo modificazioni della normativa di settore, nel rispetto dei principi individuati nei successivi commi del presente articolo e purché la violazione sia sempre riconducibile a dolo o colpa grave del Gestore.
- 3) Il mancato o parziale adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al precedente articolo 32 (Comunicazioni dei dati concernenti la gestione del Servizio) comporta una limitazione dei poteri di controllo amministrativo del Servizio in capo all'Autorità d'Ambito e sarà pertanto oggetto di verifica annuale. Le penali saranno pertanto:
 - a. definite nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile prevedendo:
 - i. una decurtazione tariffaria per ognuno degli obblighi in esame commisurata alla tipologia di informazione e comunque potendo arrivare il valore complessivo delle penali in esame al massimo all'2% del fatturato previsto per ogni anno;
 - ii. il divieto di distribuire utili ai soci per l'anno in corso, ovvero sino al momento in cui il Gestore non adempia ai predetti obblighi di comunicazione;

- b. applicate in fase di approvazione della pertinente predisposizione tariffaria coerente con le penali di cui alla precedente lettera a); il divieto di cui al precedente punto ii) sarà imposto esercitando il diritto dell'Autorità d'Ambito di approvare il Piano Finanziario del Gestore ai sensi della presente Convenzione e dell'articolo 8 del suo statuto.
- 4) Il mancato o parziale raggiungimento degli Obiettivi di investimento comporta una mancata risposta alle criticità identificate nel programma degli interventi. Le penali saranno pertanto
 - a. definite nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile prevedendo:
 - i. una decurtazione tariffaria calcolata nella misura del 50% del costo delle immobilizzazioni (Capex) non realizzate. A tal fine si determineranno le componenti di ammortamento, oneri finanziari e fiscali derivanti dall'applicazione del metodo tariffario idrico vigente;
 - ii. una ulteriore penalizzazione consistente in un'ulteriore riduzione tariffaria nella misura del 5% della decurtazione di cui al punto i) che precede;
 - iii. una riduzione della quota di utili potenzialmente disponibili per la distribuzione di dividendi in misura pari da ridurre i dividendi previsti nel Piano Finanziario del Gestore del valore dato dalla somma delle decurtazioni di cui ai precedenti punti i) ed ii);
 - b. applicate in fase di approvazione della pertinente predisposizione tariffaria coerente con le penali di cui alla precedente lettera a); il divieto di cui al precedente punto iii) sarà imposto esercitando il diritto dell'Autorità d'Ambito di approvare il Piano Finanziario del Gestore ai sensi della Convenzione e dell'articolo 8 del suo statuto.
- 5) Il mancato o parziale raggiungimento degli Obiettivi di Qualità comporta l'Incasso da parte del Gestore di una quota ingiustificata di Tariffa, essendo la stessa definita a copertura dei Costi Operativi necessari per l'attuazione del Piano d'Ambito. Le penali saranno pertanto:
 - a. definite nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile prevedendo:
 - i. una decurtazione tariffaria proporzionale ai costi operativi non sostenuti e comunque potendo arrivare il valore complessivo delle penali in esame al massimo all'1% del fatturato previsto per ogni anno;
 - ii. una riduzione della quota di utili potenzialmente disponibili per la distribuzione di dividendi in misura pari da ridurre i dividendi previsti nel Piano Finanziario del Gestore del valore dato dalle decurtazioni di cui al precedente punto i);
 - b. applicate in fase di approvazione della predisposizione tariffaria coerente con le penali di cui alla precedente lettera a); il divieto di cui al precedente punto iii) sarà imposto esercitando il diritto dell'Autorità d'Ambito di approvare il Piano Finanziario del Gestore ai sensi della Convenzione e dell'articolo 8 del suo statuto.
- 6) Oltre alle suddette ipotesi di penalizzazione, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, l'Autorità d'Ambito, in fase di approvazione della predisposizione tariffaria, determina l'ulteriore penalizzazione derivante dagli eventi riscontrati.
- 7) Il processo di verifica dell'adempimento degli obblighi discendenti dalla Convenzione e del raggiungimento degli Obiettivi di investimento e degli Standard di Qualità individuati negli schemi regolatori approvati è definito nel Disciplinare Tecnico (parte V). Ulteriori e particolari procedura di verifica potranno essere approvate unitamente agli schemi regolatori stessi.
- 8) Le penali di cui al precedente comma 3 sono valutate ed applicate con effetto immediato dall'Autorità d'Ambito in sede di approvazione della predisposizione tariffaria.
- 9) Le penali di cui ai precedenti commi 4 e 5 sono contestate dall'Autorità d'Ambito al Gestore per iscritto con copia agli Enti Finanziatori, con indicazione dell'inadempimento che ha dato origine al procedimento sanzionatorio e dell'ammontare della penale che intende applicare. Il Gestore, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della predetta contestazione, potrà formulare, sempre per iscritto, le proprie deduzioni e difese in merito. L'Autorità d'Ambito non potrà adottare il provvedimento sanzionatorio prima che siano trascorsi almeno 70 giorni dall'invio della contestazione ed in tale provvedimento dovrà indicare le ragioni per le quali ha inteso accogliere o non accogliere, in tutto o in parte, le ragioni addotte dal Gestore a sua giustificazione.

- 10) L'ammontare complessivo delle penali nel periodo di regolazione, ai sensi del presente articolo, non potrà essere superiore al sei per cento (6%) del valore medio annuo del fatturato realizzato nel medesimo periodo. Le penali calcolate nel periodo di regolazione, anche se non applicate, non dovranno superare complessivamente il 15% del valore del fatturato medio annuo, pena la facoltà di risoluzione della Convenzione ai sensi dell'articolo 47, parte A (Sanzione risolutiva), che segue.

Art.47 Sanzione risolutoria

A. Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Gestore

- 1) Le parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell'articolo 1353 c.c., in caso di scioglimento del Gestore.
- 2) Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità – quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico ed in particolare quando ceda o subconceda parzialmente o totalmente il Servizio, nonché l'interruzione generale del Servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.
- 3) Fermo restando quanto sopra, l'Autorità d'Ambito, nei seguenti casi:
 - a. ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
 - b. gravi inadempienze ai disposti della Convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto ed in particolare relativamente agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 46 (Penalità) della Convenzione;
 - c. superamento del tetto di penali di cui all'articolo 46 comma 10 (Penalità), potrà risolvere la Convenzione previo invito al Gestore, avvisando contestualmente anche gli Enti Finanziatori, a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, in ogni caso non inferiore a 60 giorni eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 C.C. .
- 4) In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 32 (Comunicazione dei dati concernenti la gestione del Servizio) della Convenzione, e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste all'articolo 46 (Penalità) della Convenzione, l'Autorità procederà ad inviare formale diffida ad adempiere al Gestore con copia agli Enti Finanziatori, per una durata in ogni caso non inferiore a 45 giorni.
- 5) Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della Convenzione notificando l'Autorità d'Ambito entro i termini di cui ai commi 3 e 4 che precedono della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte della Autorità d'Ambito di tale comunicazione da parte degli Enti Finanziatori, decorrerà un'ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorso inutilmente i termini di cui ai commi 3 e 4 che precedono ovvero l'ulteriore termine di cui al presente comma 5, l'Autorità potrà risolvere la presente Convenzione.
- 6) L'Autorità si rivarrà prioritariamente sulla cauzione di cui all'articolo 45 (Cauzione e sanzioni pecuniarie) che precede al fine del recupero dei danni conseguenti alla risoluzione di cui al presente articolo 47 (Sanzione risolutiva).

B. Risoluzione della Convenzione per inadempimento dell'Autorità d'Ambito

- 1) Qualora l'Autorità d'Ambito si renda inadempiente agli obblighi di cui alla Convenzione il Gestore avrà diritto di risolvere la Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 C.C. previa formale diffida ad adempiere entro un termine in ogni caso non inferiore a 90 giorni. In ogni caso il Gestore:
 - a. proseguirà la gestione del Servizio fino a quando il Gestore Subentrante assuma la gestione del Servizio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44; e
 - b. fermo restando quanto previsto all'articolo 158 (Risoluzione) del D.Lgs. 163 del 2006, restituirà le opere e gli impianti esistenti così come i beni realizzati e/o finanziati dal Gestore nel periodo di durata della Convenzione, al Gestore Subentrante, entro 90 giorni dalla data di risoluzione, previo pagamento, da parte del Gestore Subentrante, della Indennità ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 44 (Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente), fatto salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti ed indiretti.

Art.48 Controversie

- 1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore, in dipendenza della Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con la Convenzione, ed obbliga il Gestore alla prosecuzione della gestione del Servizio ai sensi della Convenzione e di quanto di seguito previsto: in caso di controversia il Gestore avrà diritto a sospendere l'esecuzione di quota parte degli investimenti cui è annualmente tenuto, in misura corrispondente al valore della controversia instaurata e fino alla conclusione della stessa.
- 2) Relativamente alle controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito alla validità, efficacia, esecuzione od interpretazione della Convenzione, qualunque controversia sarà demandata alla competenza esclusiva di un collegio arbitrale, secondo le modalità riportate nei commi successivi.
- 3) Il collegio sarà composto da tre arbitri di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, sarà nominato di comune accordo dagli arbitri già designati o, in difetto, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Novara. Il primo arbitro sarà nominato dalla parte più diligente, che dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata A/R all'altra parte, con invito a fare altrettanto. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della lettera di cui in precedenza, dandone pronta comunicazione.
- 4) Nel caso in cui non si provveda alla nomina di un arbitro di parte, questa sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Novara, su richiesta della parte più diligente. Il Collegio arbitrale in questione giudicherà ritualmente e secondo diritto. Una volta composto il Collegio, quest'ultimo dovrà emettere il lodo entro e non oltre 180 giorni dalla sua investitura. La sede dell'arbitrato sarà Novara.
- 5) Resta inteso che le spese per l'arbitrato, per la quota a carico del Gestore, non potranno essere riconosciute in tariffa.

Art.49 Cessione di crediti

- 1) Le parti convengono che è ammessa/o, la cessione/pegno da parte del Gestore in tutto o in parte agli Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della Convenzione e l'Autorità d'Ambito approva sin d'ora tale cessione ai fini di legge e si impegna a fare quanto necessario e/o quanto richiesto dagli Enti Finanziatori al fine del perfezionamento e/o della periodica conferma, ove necessario, di tale cessione o pegno.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI GENERALI E RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art.50 Disposizioni generali

- 1) Il presente atto, redatto per scrittura privata autenticata, sarà assoggettato ad imposta di registro in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 131/1986, in quanto le prestazioni ivi dedotte sono soggette ad IVA.

Art.51 Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nella Convenzione le parti fanno espresso riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia nonché alla regolazione settoriale approvata dall'Aeegsi.

Art.52 Interpretazione della Convenzione e degli atti costituenti parte integrante e sostanziale

- 1) In caso di discordanze e/o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente atto e gli atti costituenti parte integrante e sostanziale, si conviene espressamente che le disposizioni della Convenzione preverranno
- 2) Qualora una o più clausole dovessero risultare nulle e/o annullabili e/o illegittime per qualunque motivo ivi incluso, senza limitazioni, il verificarsi di un Mutamento Normativo, fermo restando l'imprescindibile applicabilità del dettato normativo, le stesse non renderanno invalida la Convenzione nella sua interezza (ove non altrimenti ed espressamente disposto dalla legge). In ogni caso le Parti si impegnano fin d'ora a sostituire prontamente le clausole in questione nel rispetto dell'attuale sinallagma contrattuale e,

comunque, in conformità con l'equilibrio negoziale complessivo della Convenzione ivi incluso il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario. In caso di mancato accordo tra le Parti entro i termine di 30 giorni lavorativi dal verificarsi della causa che ha determinato la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità di una o più clausole della Convenzione, le parti concordano ora per allora di deferire la decisione circa il testo delle clausole da sostituire ad un terzo in qualità di arbitratore, nominato di comune accordo tra le Parti, ovvero dal Presidente del Tribunale di Novara entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta scritta di qualunque delle Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1349, secondo comma del codice civile.

Art.53 Esclusione espressa di responsabilità dell'Autorità d'Ambito

- 1) Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli Utenti, verso gli Organismi preposti al controllo e verso i terzi per ogni aspetto della gestione del Servizio, nessuno escluso, anche ove svolta in attuazione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o coordinamento dell'Autorità d'Ambito, tenendo sollevati e indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali, nonché gli Amministratori e il personale dipendente da tutti i suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi, eccetto in caso di dolo o colpa di tali soggetti.

Art.54 Modifiche statutarie del Gestore

- 1) Qualsiasi modificazione del capitale sociale, ovvero dello statuto sociale, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità d'Ambito ai fini della verifica circa la compatibilità delle modifiche che si intendono introdurre, nei riguardi dei presupposti giuridici che sono posti alla base dell'affidamento di cui alla Convenzione. Per la medesima finalità il Gestore dovrà altresì comunicare all'Autorità d'Ambito eventuali variazioni della compagine sociale, patti parasociali e/o regolamenti consortili e loro successive integrazioni e modifiche. Decorsi 30 (trenta) giorni da ogni comunicazione all'Autorità d'Ambito di cui al presente paragrafo, in caso di mancato riscontro da parte della stessa, tali modifiche si terranno accettate.
- 2) Ogni modificazione, patto o regolamento di cui al comma 1 introdotto dal Gestore senza la preventiva verifica ed accettazione da parte dell'Autorità d'Ambito potrà comportare l'applicazione del precedente articolo 47 (Sanzione risolutiva).

TITOLO X – Regime fiscale

Art.55 Imposte, tasse, canoni

- 1) Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune salvo quanto previsto all'articolo 18 (Riparto della Tariffa tra gestori operanti all'interno del medesimo Comune), ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'articolo 35 del R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e successive modificazioni.
- 2) Sono, altresì, a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione.

Art.56 Norme finali

- 1) Si richiama qui integralmente il Piano d'Ambito, approvato con Deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 11 del 15/09/2006, ed in relazione alle eventuali ulteriori modifiche ed aggiornamenti.
- 2) Fermo restando quanto previsto all'articolo 19 (Contratti di Finanziamento e obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario) che precede, le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20 della presente convenzione.

Art.57 Clausole richieste dagli Enti Finanziatori

- 1) L'Autorità d'Ambito valuterà in buona fede l'inserimento di eventuali clausole o altre modifiche della Convenzione richieste dagli Enti Finanziatori al fine di favorire la bancabilità dei Contratti di Finanziamento, nel rispetto comunque delle norme di legge e regolamentari e comunque dando priorità alla qualità e continuità del Servizio.

Art.61 Documenti allegati

Costituiscono allegati e parte integrante della presente Convenzione:

1 Delibera dell'Autorità d'Ambito n. 20 del 21 marzo 2007

2 Perimetro dell'affidamento

3 Elenco dei Comuni e relativi segmenti del SII, distinti per ciascun dei gestori esistenti

4 Disciplinare Tecnico

5 Carta del Servizio Idrico Integrato

6 Regolamento di fornitura

7 Elenco mutui

8 Prezziario delle prestazioni